



**COMUNE DI BUSSETO**  
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO**

**per l'applicazione della**

**TARIFFA PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione del C.C. n°65 del 29/12/2003  
e modificato con deliberazione del C.C. n°8 dell'11/01/2005  
deliberazione del C.C. n°73 del 28/12/2005  
deliberazione del C.C. n°3 del 21/01/2008  
deliberazione del C.C. n°10 del 28/02/2011

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO ☎ 0524-931711

### **Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 27.4.1999, n. 158, disciplinando, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

### **Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Busseto nella forma di cui all'art. 113 del Testo Unico N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a mezzo del soggetto gestore del servizio, è istituita la prescritta tariffa ai sensi del comma 2, dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22.
2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del piano finanziario approvato di anno in anno dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99, ed è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.
3. In particolare, nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui al successivo art. 3 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi di cui al successivo art. 25.

### **Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri demografici dell'anagrafe comunale.

### **Art. 4 - DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE**

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia iniziale da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui al precedente art. 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, secondo capoverso, provvedono a consegnare al Comune o al Gestore del servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi di cui al comma 6 del presente articolo e può essere consegnata direttamente presso il Comune o spedita per posta o fax allo stesso Comune o al Gestore del servizio.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.
5. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento e dato che, comunque, abbia effetto sull'applicazione e riscossione dell'ammontare della stessa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta, osservando le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

**Per le utenze domestiche:**

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
- sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente).

**Per le utenze non domestiche:**

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro partizioni interne;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
- sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente).

7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Comune o al Gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
9. E' fatto obbligo ai competenti uffici del Comune di Busseto di comunicare al Gestore del servizio al quale è affidata la riscossione:
  - i dati relativi ai cittadini residenti ed ogni variazione intervenuta e relativa a nascite, decessi, variazioni di residenza, ecc., a cadenza almeno semestrale;
  - ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione, a cadenza mensile;
  - le comunicazioni di cessione di fabbricati, a cadenza mensile;
  - le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree, a cadenza mensile;
10. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) di comunicare a cadenza mensile gli allacciamenti di utenze.

#### **Art. 5 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone indicato nella denuncia.  
Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune o al Gestore del servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Busseto in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio a decorrere dalla data di iscrizione anagrafica.  
Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nel caso di cittadini di Busseto che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non saranno considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

Nel caso di cittadini di Busseto che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, previa presentazione di documentazione adeguata, per il corrispondente periodo non saranno considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

3. In sede di prima applicazione della tariffa, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.1.2004 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, ad eccezione di quelle prodotte da unici occupanti che hanno richiesto la riduzione prevista dal Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu), il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
  - per i residenti, è desunto d'ufficio dall'anagrafe;
  - per i non residenti, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia mediante adeguata documentazione; a tal fine, per il primo anno di applicazione della tariffa, è assegnato il termine del 30.6.2004.
4. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata. Parimenti, ove entro la data del 30.6.2004 tali soggetti non residenti non abbiano presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di tre occupanti, fatte salve le verifiche di ufficio.
5. Se la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti viene data entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, in caso contrario la variazione comporta l'adeguamento della tariffa dalla data in cui viene comunicata.  
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **Art. 6 - ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito elencati al successivo punto 2.
2. Presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 1:
  - a) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - b) cantine, soffitte, solai, stenditoi, sottotetti, ripostigli, utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la permanenza ;
  - c) locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece

soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc. ;

- d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
  - e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, consumo massimo di energia elettrica pari a 15 Kw/annui);
  - f) parti comuni del condominio;
  - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili, stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
  - h) locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
  - i) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove esistono impianti completamente automatizzati.
3. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.
- Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
  - aree verdi;
  - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
  - aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.

4. Sono esonerate dal pagamento della tariffa rifiuti, relativamente ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS ).

La richiesta di esonero deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune o al Gestore del servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno.

Relativamente all'anno 2004, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti, le ONLUS devono presentare le prescritte richieste entro la

data del 30.6.2004, ferma restando la decorrenza retroattiva dell'esenzione dal 1° gennaio.

La richiesta di esonero non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

#### **Art. 7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE**

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corresponsione della tariffa.
4. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso; tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il Gestore del servizio può intestare la fatturazione anche al conduttore.
5. Per i periodi di locazione o comodato di alloggio uguali o superiori a 12 mesi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 si considera l'alloggio convenzionalmente occupato da 3 persone, fatta salva la possibilità del denunciante di dimostrare, mediante denuncia documentata, il diverso tipo di occupazione, e fatta salva la verifica da parte del Comune o del Gestore del servizio.

#### **Art. 8 - SUPERFICIE UTILE**

1. Per l'unità di riferimento, per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad accezione delle superfici escluse ai sensi del precedente art. 6.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al mq (per eccesso se la frazione è superiore a 0,5 mq e per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,5 mq).
3. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.
4. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
  - a) Ai fini dell'applicazione della tariffa le superfici dei locali e delle aree, industriali o artigianali, in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati

assimilabili dal Regolamento di gestione rifiuti approvato da ATO in data 29 novembre 2010 sono ridotte come riportato ai commi successivi.

- b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	30%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%
- commercio di carni e prodotti a base di carne	75%
- magazzinaggio di materiali edili, inerti (quali ghiaia, ecc.), legnami, prefabbricati	55%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività industriali o artigianali non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione del calcolo della superficie. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune o al Gestore del servizio che si riservano la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.

- c) ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde;



## **Art. 9 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:

a) per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all’anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa ad un numero di occupanti che viene fissato pari a 2 (due) unità per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all’estero.

In tali casi sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 80 per cento sulla quota variabile purché le abitazioni siano utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all’anno;

b) per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all’anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; per tali utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, per la parte variabile, in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all’anno solare;

In particolare, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Per tale fattispecie, la misura tariffaria è determinata in base all’importo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla classe di attività contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

L’obbligo della denuncia per l’uso temporaneo è assolto con il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico da parte del Comune. L’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare l’occupazione al Gestore del servizio.

## **Art. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

1. Dal 1° gennaio 2006, l’obbligo concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino alla data in cui l’occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta.

2. Per ogni anno solare, la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione.

### **Art. 11 - CONGUAGLI**

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa saranno oggetto di successivo conguaglio compensativo.

### **Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA**

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, i locali e le aree con diverse destinazioni d'uso sono accorpati in classi di attività omogenei con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nella tabella 4<sup>a</sup> del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per ogni classe di attività indicata nella tabella di cui all'art. 26 comma 6 del presente regolamento, sono annualmente determinati dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, i connessi coefficienti Kc e Kd, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici indicate al precedente art. 6.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli indicati nel DPR 158/99, nelle tabelle relative ai coefficienti Kc e Kd, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

### **Art. 13 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'**

1. L'assegnazione di una utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 12 è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulta dall'iscrizione alla CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate ma svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere in quale parte sia esercitata l'una o l'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art. 14 - DETERMINAZIONE COEFFICIENTE KB PER UTENZE DOMESTICHE**

Il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare previsto dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa viene annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, secondo lo schema del DPR 158/99.

#### **Art. 15 - SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA**

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale della tariffa (sia della parte fissa che della parte variabile) nel seguente caso: utenza domestica attiva, costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza segnalata dai servizi sociali, o in possesso di solo reddito di pensione non superiore all'importo del minimo vitale determinato dal Comune .
2. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale pari al 50 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche attive costituite da organizzazioni di volontariato.
3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale pari al 40 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche attive che riguardano nuclei familiari con più di 4 componenti, nel caso in cui il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo intestatario della tariffa non sia superiore all'importo annualmente determinato dalla Giunta Comunale. Il nucleo familiare del soggetto passivo è individuato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30-5-1989 n.223 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per ottenere la sostituzione totale o parziale del pagamento della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata al Comune, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, istanza opportunamente documentata; in particolare, al fine di beneficiare della sostituzione parziale del pagamento di cui al precedente comma 3, dovrà essere annualmente presentata apposita dichiarazione sostitutiva predisposta sul modello di cui al D.P.C.M. 18-5-2001 (G.U. n. 155 del 6-7-2001).
5. Qualora vengano a cessare le condizioni, previste dai precedenti commi 1 e 2, che hanno comportato le relative sostituzioni del Comune all'utenza, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione attestante la perdita dei requisiti stessi.
6. La Giunta Comunale decide sulle istanze presentate compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

#### **Art. 16 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai

risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. La quota di abbattimento è stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.
3. Il Comune o il Gestore del servizio potranno attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
4. Per la raccolta differenziata effettuata presso le scuole del Comune di Busseto, è riconosciuto agli Istituti Scolastici, ai fini del pagamento delle fatture emesse dal Gestore del servizio, un contributo pari al 60 per cento dell'importo della tariffa (sia della parte fissa che della parte variabile), di cui si farà carico il Comune di Busseto.

### **Art. 17 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE**

1. In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
2. A tale scopo annualmente la Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe, determina l'entità della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche e della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche.
3. Agevolazioni per il compostaggio domestico:
  - a) agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Busseto nella quale attestino:
    - che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
    - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune di Busseto al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
  - b) per godere della riduzione di cui alla precedente lettera a), l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
  - c) entro dieci giorni dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza, il Comune di Busseto fornisce al gestore del servizio l'elenco delle utenze che beneficeranno della riduzione.
  - d) per l'anno 2004, al fine di ottenere la riduzione di cui alla precedente lettera a), l'istanza va presentata al Comune di Busseto entro il termine perentorio del 30.6.2004, ferma restando la decorrenza retroattiva della riduzione dal 1° gennaio.

- e) fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 20 e 24 del presente regolamento, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
- f) l'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

### **Art. 18 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI URBANI OD ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Il produttore di rifiuti urbani o speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.  
La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
  - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività o utenza ed il coefficiente di produzione specifico (Kb e Kd) della classe corrispondente approvato dalla Giunta Comunale;
  - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
  - c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore al 60 per cento della quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
3. Al fine di poter beneficiare della riduzione di cui ai precedenti commi dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del Servizio che si riservano la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato, apposita richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti urbani o speciali assimilati e i relativi quantitativi.

### **Art. 19 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA**

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta per i rifiuti urbani differenziati, la tariffa da applicare è ridotta per la parte variabile nei seguenti termini:
  - a) *all'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio:*
    - entro il centro urbano, al 30 per cento per le distanze superiori a 350 ml;
    - fuori dal centro urbano, al 30 per cento per le distanze superiori a 1000 ml;

b) *all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati:*

al 30%.

Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta sono calcolate dal confine di proprietà.

2. La parte variabile della tariffa è ridotta al 70 per cento per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Busseto; limitatamente all'anno 2004, l'istanza va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno, ferma restando la decorrenza retroattiva della riduzione dal 1° gennaio. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al Gestore del servizio con atto di diffida.
5. Le riduzioni della parte variabile della tariffa contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della stessa parte variabile della tariffa.
6. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni sulla parte variabile della tariffa di riferimento:
  - agriturismo con alloggi e ristorazione riduzione 20% - Categoria "Alberghi con ristorante"
  - agriturismo con alloggi senza ristorazione riduzione 20% - Categoria "Alberghi senza ristorazione"
  - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione riduzione 20% - Categoria "Ristoranti"

## **Art. 20 - ACCERTAMENTO**

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
3. A tale scopo può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dell'ente gestore medesimo;
  - e) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa per il rispetto della Privacy;
  - f) richiesta copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi al Comune o al Gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### **Art. 21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 9, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

#### **Art. 22 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE**

1. Il Gestore del servizio provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D. Lgs. 22/1997.
2. Ogni anno il Gestore del servizio predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:
  - a) almeno due volte all'anno con cadenza di massima semestrale ;

- b) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, il Gestore del servizio potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.

### **Art. 23 - PAGAMENTI**

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa e distribuita con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero, tramite domiciliazione bancaria.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

### **Art. 24 - VIOLAZIONI E PENALITA'**

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate al precedente art. 20. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su elementi circostanziati, il Gestore del servizio applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 120 mq e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media comunale della specifica categoria di attività svolta.
2. Per ogni violazione del presente regolamento che comporti difficoltà nella determinazione e applicazione della tariffa si applicano le sanzioni amministrative da 50,00 euro a 250,00 euro, con le modalità di cui alla L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 25 - INTERESSI DI MORA - RIMBORSO MAGGIORI SPESE ACCERTAMENTO**

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso di riferimento maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
3. Quanto previsto al comma 1 viene applicato dal Gestore del servizio sino all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.



4. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui al precedente art. 4 del presente regolamento per le quali il Gestore abbia posto in essere specifici aggiuntivi adempimenti ed operazioni di accertamento, spetta allo stesso il rimborso delle maggiori spese, forfettizzato in euro 100,00 per le omissioni di denuncia ed in euro 35,00 per ritardata od infedele denuncia.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte del Gestore del servizio.
6. Qualora l'utente richieda all'Ente Gestore l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere euro 25,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

#### **Art. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2004.
2. A decorrere dall'1.1.2004 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al capo III del D. Lgs 507/93; tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2003, continuano ad essere effettuati anche successivamente e a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
4. Per la prima applicazione della tariffa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica dei dati conseguenti ad accertamenti da parte del Gestore del servizio in collaborazione con il Comune.

5. Con decorrenza 1° gennaio 2005, per le utenze non domestiche, la classificazione delle attività risulta la seguente:

Classi di attività	Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa Kc	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto		
Cinematografi e teatri		
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto		
Esposizioni, autosaloni		
Alberghi con ristorante		
Alberghi senza ristorante		
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, ospedali		
Uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito		
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati e commercio all'ingrosso		
Banchi di mercato di beni durevoli		
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
Attività industriali con capannoni di produzione		
Attività artigianali di produzione beni specifici		
Pubblici esercizi classe A: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
Bar, caffè, pasticceria		
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali		
Supermercati e ipermercati per vendita, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
Discoteche, night club, sala giochi		

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

1. Per il primo anno di applicazione della tariffa la parte variabile della stessa è già stata calcolata tenendo conto delle agevolazioni previste dal precedente art. 16, commi 1 e 2 .

8. Per l'anno 2004 e 2005, considerata la fase sperimentale di applicazione della tariffa, il Comune, in corso d'anno si riserva la possibilità, oltre che di apportare gli opportuni aggiustamenti alla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di rimborsare agli utenti parte della tariffa (sia della parte fissa che della parte variabile) qualora siano presenti le seguenti situazioni:

- a) utenze domestiche con un aumento superiore al 100 per cento rispetto all'importo imponibile della tassa rifiuti 2003, a parità di mq. e fatte salve le variazioni delle superfici imponibili anche conseguenti a verifiche del Gestore del servizio in collaborazione con il Comune;
- b) utenze non domestiche con incremento maggiore al 120 per cento rispetto all'importo imponibile della tassa rifiuti 2002, a parità di mq. e fatte salve le variazioni delle superfici imponibili anche conseguenti a verifiche del Gestore del servizio in collaborazione con il Comune;

Il rimborso sarà erogato previa presentazione al Comune, da parte dell'utente, di apposita istanza, presentata entro 45 giorni dalla data di scadenza della 1<sup>a</sup> fattura dell'anno corrente. Al fine della verifica del rispetto del termine predetto farà fede la data del protocollo del Comune per le domande presentate direttamente agli uffici del Comune e la data del timbro postale per le richieste inviate a mezzo posta.

Si precisa che l'entità del rimborso sarà determinata dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità di bilancio e alle domande presentate e potrà coprire al massimo la percentuale di aumento eccedente il 100 per cento per le utenze domestiche e il 120 per cento per le utenze non domestiche a condizione che l'importo dell'eccedenza non sia inferiore a € 150,00.

9. Salva l'applicazione dell'art. 13, comma 3, per il primo e il secondo anno di applicazione della tariffa, i locali e le aree che presentano diversa destinazione d'uso e/o ubicati in luoghi diversi da quello di svolgimento dell'attività principale possono essere classificati con gli stessi criteri utilizzati nell'annualità 2003 per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

10. Nelle more della definizione e della regolamentazione della tariffa da ATO 2 di Parma, si ritiene prorogato l'art. 26, comma 9.

## INDICE

	pag.
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Istituzione della tariffa	2
Art. 3 - Soggetti passivi	2
Art. 4 - Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione	2
Art. 5 - Numero di persone occupanti l'alloggio	4
Art. 6 - Esclusioni	5
Art. 7 - Condizioni d'uso particolare	7
Art. 8 - Superficie utile	7
Art. 9 - Utenze non stabilmente attive	9
Art. 10 - Obbligazione tariffaria	9
Art. 11 - Conguagli	10
Art. 12 – Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	10
Art. 13 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività	10
Art. 14 - Determinazione coefficiente Kb per utenze domestiche	11
Art. 15 – Sostituzione del Comune all'utenza	11
Art. 16 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	11
Art. 17 - Agevolazioni alle utenze domestiche	12
Art. 18 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti urbani o assimilati avviati al recupero	13
Art. 19 - Riduzioni della tariffa	13
Art. 20 - Accertamento	14
Art. 21 - Manifestazioni ed eventi	15
Art. 22 - Fatturazione e riscossione	15
Art. 23 - Pagamenti	16
Art. 24 - Violazioni e penalità	16
Art. 25 - Interessi di mora - rimborso maggiori spese accertamento	16
Art. 26 - Norme transitorie e finali	17